

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 8166 del 18/04/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/8573 del 17/04/2023

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE PER IL PERIODO
2022-2031 DELLA PROPRIETÀ FORESTALE K2 S.R.L. - BOSCO DI
CARPADASCO, NEI COMUNI DI VARSÌ E SOLIGNANO (PR) (L.R. 4/9/1981 N. 30
ART.10)

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Marco Pattuelli

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei Piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il documento "Sistema Informativo per l'Assestamento forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 del 29 gennaio 2003;
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 7001 del 28 aprile 2016;

Dato atto che in data 16 e 18 novembre 2022 (note agli atti con protocolli regionali Prot. 16.11.2022.1160960.E e 18.11.2022.1167986.E) è stato trasmesso al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane il piano di gestione forestale della "Proprietà forestale k2 s.r.l. - Bosco di Carpadasco" per il periodo 2022-2031;

Dato atto, inoltre, che l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in data 17/03/2023 (protocollo regionale 17.03.2023.0257369.E) ha trasmesso al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, ai fini dell'approvazione del piano, il proprio parere favorevole in merito al piano stesso espresso in qualità di ente competente in materia forestale;

Vista la nota Prot. 15.12.2022.1234087.E con la quale si trasmette la dichiarazione che testimonia l'assenso dei proprietari interessati che hanno preso visione dei contenuti del piano;

Esaminato il Piano di gestione forestale della "Proprietà forestale k2 s.r.l. - Bosco di Carpadasco" in Comune di Varsi e Solignano (PR), per il periodo 2022-2031;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica del Piano, eseguita dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato agli indirizzi tecnico-programmatici definiti precedentemente e, più in generale, alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il rinnovo del Piano in oggetto con durata pari a 10 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 13/03/2023 "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022.";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- n.19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Viste altresì:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Piano di gestione forestale della “Proprietà forestale k2 s.r.l. - Bosco di Carpadasco” in Comune di Varsi e Solignano (PR), pari a 179,26.53 ettari, per il periodo 2022-2031, con le Osservazioni e Raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
- 2) di stabilire che l'efficacia del Piano avrà durata di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- 3) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza, si provvederà, inoltre, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Paolo Ferrecchi

Allegato 1

OSSERVAZIONI

Copia del Piano verrà conservata agli atti in allegato al presente atto regionale di approvazione. Tale approvazione verrà comunicata all'Ente forestale competente e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

RACCOMANDAZIONI

La circolazione dei mezzi motorizzati deve rispettare quanto disciplinato dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Forestale Regionale n.3/2018. Si raccomanda di vigilare sulla viabilità forestale e di mantenere la regolamentazione di accesso e circolazione dei mezzi motorizzati con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa anche su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92. Si ricorda a tal fine che l'apposizione della segnaletica e dei divieti e la conseguente circolazione dei mezzi dovranno avvenire in applicazione delle norme di cui sopra e anche di quanto previsto in merito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93 e ss. mm. ii.).

Si fa presente la necessità di impostare e mantenere aggiornato il "Registro particellare degli eventi", su supporto informatico, per l'annotazione di ogni accadimento che riguardi la gestione operativa delle particelle con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi, da compilarsi a cura della Proprietà e/o del Responsabile tecnico della gestione dei Beni forestali, al fine di costituire la risultanza ufficiale di applicazione del piano nonché memoria storica e documentazione di monitoraggio circa l'evoluzione ecosistemica degli habitat, della flora e della fauna presenti; i soggetti di cui sopra dovranno infatti sovrintendere alla corretta esecuzione degli interventi stessi anche in conformità agli eventuali protocolli adottabili ai fini di concorrere a certificazioni dei prodotti e dei servizi ricavati dalla foresta.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente forestale competente (di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale Regionale). La realizzazione degli interventi previsti dal piano è comunque soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento Forestale, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del Regolamento Forestale sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano. In questo modo le strutture preposte ai controlli potranno monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano. L'Ente forestale, qualora lo ritenesse necessario, potrà impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni

anche in ragione di mutate condizioni sopraggiunte successivamente all'approvazione del Piano.

Per le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedono movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000 è comunque soggetta, a seconda dei casi, ad autorizzazione o a comunicazione rispetto alle quali gli Enti competenti in materia vincolo idrogeologico sono individuati dall'art. 21, comma 2, punto b della L.R. 13/2015; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale e regionale.

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze dell'Ente forestale, come ad esempio i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli imposti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Oltre alle norme per la salvaguardia della flora spontanea protetta, per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione trova applicazione quanto previsto del Regolamento Forestale Regionale, in particolare si evidenziano:

- . l'art.15 come riferimento generale per il taglio a buche di rinnovazione anticipata in fustaia di conifere;
- . gli artt. 20, 21 e 22 per le fasi di allestimento ed esbosco;
- . gli artt. 32 e 33 per le modalità di ceduzione della part.13a;
- . la tutela delle piante e le altre tipologie che costituiscono elementi di interesse storico colturale di cui all'art. 7 e le norme per il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art. 40;
- . le norme per la gestione dei pascoli, dei terreni saldi, delle siepi, dei boschetti e dei terreni agricoli;
- . le norme di prevenzione dagli incendi boschivi;
- . l'art.30 sulla conservazione di castagni in bosco.

Sono fatte salve disposizioni eventualmente in essere e contenute nei piani di coltura e conservazione e di manutenzione di interventi già realizzati con fondi del Programma di Sviluppo Rurale o con altri finanziamenti pubblici.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una apposita variante al Piano stesso, previo parere dell'Ente forestale. Sono altresì da approvare con variante eventuali interventi selvicolturali difformi da quanto previsto dal Piano che si possono rendere necessari per cause impreviste quali eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali; ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale, in questi frangenti e in caso di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico la Regione potrà anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale a modificare il Piano con una variante senza che necessariamente ci sia un'espressa richiesta da parte della gestione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, senza necessità di variante, ma con le modalità e le procedure autorizzative o di comunicazione previste dal Regolamento Forestale possono essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità del Piano per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal gestore del complesso forestale entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidenzii gli interventi ancora da realizzarsi.

Nel ricordare che la prosecuzione del governo a ceduo è consentita entro le soglie d'età indicate all'art.36 del RF n.3/2018 e solo di fronte a comprovata assenza di criticità per la ripresa vegetativa delle ceppaie, si concorda che laddove si prescrive "ceduazione differibile" (3 particelle, riepilogo interventi cap.5 pag.47 della relazione) si tratta di popolamenti giovani che comunque non raggiungeranno la soglia di maturità entro il decennio di validità del piano, che pertanto mantengono un possibile governo a ceduo rimandando al periodo successivo ogni decisione in merito all'utilizzazione oppure alla conversione all'alto fusto (quest'ultima peraltro sempre auspicabile in funzione di un prolungamento nel tempo della piena copertura arborea e ragionevolmente perseguibile in forza anche della "matricinatura eccessiva", segnalata nelle descrizioni particellari per ben 16 particelle). Per quanto riguarda le 8 particelle della compresa C Ceduo per le quali si "programma" un "allungamento del turno", si prende atto della volontà di procrastinare al decennio successivo le scelte circa le modalità di un eventuale intervento; si intende quindi che tali cedui, pur già in turno, siano per ora riservati dalle utilizzazioni anche in funzione di un possibile riconoscimento di crediti di carbonio e di biodiversità.

Si concorda infine che gli interventi selettivi e di diradamento previsti per le comprese BN e CC, tesi all'alto fusto, siano improntati a gradualità e contenuti nei limiti dell'art.24 del Regolamento Forestale e siano eseguiti secondo la scalarità temporale prevista con valore tuttavia indicativo, in base alle contingenze e alle condizioni realizzative verificabili.

Si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per la corretta esecuzione degli interventi in bosco.

- È necessario contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie floristiche e faunistiche presenti nell'area e, in particolare, prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;

- l'uso della viabilità forestale, e, quindi, l'attivazione dei cantieri, deve avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili compatibili e sostenibili;
- è necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati;
- è necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque;
- per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono i lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, ponendo anche in atto tutti gli accorgimenti possibili aventi lo scopo di inibire un uso delle piste temporanee di esbosco per scopi diversi da quello per cui sono state aperte;
- qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e, in particolare, nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone;
- è necessario evitare il denudamento delle zone con elevate pendenze, al fine di evitare di minare la funzione di protezione dei versanti da parte del bosco;
- è necessario gestire le fasce marginali e le radure in modo tale da favorire, per quanto possibile, la permanenza in loco dei relativi ambienti presenti all'attualità: alberi isolati, ecotoni, zone umide;
- il taglio degli individui oggetto di intervento deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia. La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni;
- l'allestimento dei prodotti legnosi e il loro sgombero dalle aree di taglio deve compiersi in modo da non danneggiare il suolo, il sottobosco ed in particolare il novellame. Le operazioni di esbosco dovranno svolgersi il più prontamente possibile almeno fino all'allestimento del legname in prossimità delle piste temporanee o all'imposto sulla rete viabile permanente. Per il trasporto a valle dei prodotti legnosi, al fine di non danneggiare le strade forestali permanenti a fondo naturale, potrebbe essere opportuno attendere periodi successivi qualora, al momento del taglio, il fondo stradale non fosse asciutto o comunque ben drenato;
- i residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli e ostacoli allo sviluppo della rinnovazione. La ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 m, quale cautela contro gli

incendi boschivi ed in modo da favorire la decomposizione ad opera di flora e fauna saproxiliche. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 10 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgomberate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali.

- Il diradamento dei soprassuoli di conifere potrà interessare anche il piano dominante qualora mirato ad agevolare lo sviluppo della rinnovazione presente e delle latifoglie autoctone del piano dominato;

In generale, in tutti gli interventi, si dovrà favorire la massima diversificazione specifica, sia nei tagli di rinnovazione che durante le operazioni di diradamento o avviamento, agevolando la diffusione delle specie secondarie di origine autoctona. Si raccomanda altresì di favorire per quanto possibile la diversificazione strutturale, puntando sull'individuazione di situazioni diverse già presenti internamente ai soprassuoli affinché, dove opportuno, tali differenze vengano poi accentuate attraverso i trattamenti selvicolturali. Nella scelta delle piante da prelevare nelle operazioni di diradamento e, comunque, nei casi in cui sia prevista una selezione dei soggetti da sottoporre al taglio, non dovrà essere valutato con sistematicità il criterio dell'aspetto esteriore della pianta, inteso come eventuale presenza di malformazioni che non influiscano comunque sulla capacità competitiva del soggetto stesso, dovranno dunque essere rilasciati in bosco, almeno in parte, anche soggetti fenotipicamente scadenti, non solo di specie rare o sporadiche; tale criterio anche al fine di un arricchimento e diversificazione strutturale delle compagini forestali di cui sopra, connessa quindi anche al mantenimento di micro-nicchie ecologiche e di situazioni estetiche di interesse sia dal punto di vista socioculturale che turistico.

A favore dei servizi ecosistemici e dell'eventuale certificazione, per l'incremento dello stoccaggio di carbonio, nonché a vantaggio della xilofauna, si propone, qualora ricorra la circostanza, l'individuazione di ambiti di foresta da qualificare come "boschi vetusti" o come isole di senescenza in corrispondenza di gruppi arborei significativi per composizione e sviluppo (esempio: 40-50 individui) anche per un eventuale loro invecchiamento indefinito o si individuino anche solo singoli alberi vetusti o sufficientemente maturi che meritino di essere censiti e preservati dal taglio per un tempo illimitato.